

AZIONE CATTOLICA  
S. Marino – Montefeltro

# ATTO NORMATIVO DIOCESANO

*approvato dall'Assemblea diocesana il 26.9.04*

## INDICE

PARTE PRIMA	<b>NORME GENERALI</b>
ART. 1	L'ASSOCIAZIONE DIOCESANA
2	L'ATTO NORMATIVO DIOCESANO
PARTE SECONDA	<b>SCELTE DI FONDO</b>
ART. 3	LE SCELTE DI FONDO DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA
4	L'ATTENZIONE FORMATIVA
5	LA SOLLECITUDINE PASTORALE
6	LA VITA ASSOCIATIVA
7	LA PARTECIPAZIONE ALLA VITA DEL TERRITORIO
PARTE TERZA	<b>LA STRUTTURA ASSOCIATIVA DIOCESANA</b>
ART. 8	GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA
9	L'ASSEMBLEA DIOCESANA
10	IL CONSIGLIO DIOCESANO
11	LA PRESIDENZA DIOCESANA
12	IL PRESIDENTE DIOCESANO
PARTE QUARTA	<b>LE ARTICOLAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA</b>
ART. 13	L'ASSOCIAZIONE PARROCCHIALE
14	GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE PARROCCHIALE
15	L'ASSEMBLEA PARROCCHIALE
16	IL CONSIGLIO PARROCCHIALE
17	IL PRESIDENTE PARROCCHIALE
18	ALTRE ARTICOLAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA
19	RELAZIONI CON FUCI, MEIC E MIEAC
PARTE QUINTA	<b>ASPETTI AMMINISTRATIVI</b>
ART. 20	LA GESTIONE AMMINISTRATIVA
21	FORME DI FINANZIAMENTO
22	RIMBORSI SPESE
PARTE SESTA	<b>NORME PER LE VOTAZIONI NELLE ASSEMBLEE</b>
ART. 23	ESERCIZIO DI VOTO ED ELETTORATO PASSIVO
24	VOTAZIONI NELL'ASSEMBLEA PARROCCHIALE
25	VOTAZIONE DEL PROGRAMMA PARROCCHIALE
26	ELEZIONE DEL PRESIDENTE PARROCCHIALE
27	RINNOVO DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE
28	ELEZIONE DEI DELEGATI ALL'ASSEMBLEA DIOCESANA
29	ELEZIONE DEI CANDIATI PER IL CONSIGLIO DIOCESANO
30	ORGANI DELL'ASSEMBLEA DIOCESANA
31	VOTAZIONI NELL'ASSEMBLEA DIOCESANA
32	VOTAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DIOCESANO
33	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIOCESANO
34	ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE
35	MODIFICA DELL'ATTO NORMATIVO DIOCESANO
36	SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA

## ATTO NORMATIVO DIOCESANO

LEGENDA

**ST** = STATUTO NAZIONALE

**RN** = NUOVO REGOLAMENTO NAZIONALE

*Testo in corsivo = modifiche approvate dall'Assemblea diocesana*

## PARTE PRIMA NORME GENERALI

### ART. 1

#### L'ASSOCIAZIONE DIOCESANA

1. L'Associazione diocesana di S.Marino–Montefeltro riunisce tutti i laici che nella Diocesi aderiscono all'Azione Cattolica Italiana.
2. Essa offre alla Chiesa particolare, in cui è inserita, il proprio specifico contributo per la formazione di un laicato adulto nella fede, per la crescita nella comunione della comunità ecclesiale e per la testimonianza del Vangelo nella concretezza della situazione storica.
3. Inoltre, essa è parte dell'unica Associazione nazionale, alla cui vita contribuisce attraverso la propria esperienza associativa, ed è legata alle altre Associazioni diocesane da un vincolo di solidarietà e di reciproco sostegno formativo, culturale ed economico.
4. L'Associazione diocesana si articola in Associazioni territoriali, di norma riferite alla comunità parrocchiale.
5. Essa può dare vita, nel suo ambito, anche a Gruppi, costituiti allo scopo di attuare la missione propria dell'Associazione in rapporto a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a specifici ambienti.  
Più Gruppi, operanti nella Diocesi per i medesimi fini in un medesimo ambito, possono essere collegati e costituire un Movimento diocesano dell'Azione Cattolica Italiana.

(ST 20)

### Art. 2

#### L'ATTO NORMATIVO DIOCESANO

1. L'Associazione diocesana è retta dallo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana e dal presente Atto normativo.
2. L'Atto normativo diocesano fissa le scelte di fondo e le norme per la vita e l'organizzazione dell'Associazione diocesana, con riferimento alle peculiarità dell'Associazione stessa, nonché della Chiesa particolare e del territorio di cui essa fa parte.
3. In particolare, esso disciplina:
  - le scelte di fondo peculiari dell'Associazione diocesana;
  - la composizione, le modalità di formazione, la specificità delle funzioni ed il funzionamento degli organi associativi;
  - le condizioni e le modalità per la costituzione delle associazioni, dei gruppi e dei Movimenti in cui l'Associazione diocesana si articola, definendo altresì le loro strutture organizzative essenziali e le regole di funzionamento e di collegamento.
4. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Atto normativo, si rinvia allo Statuto

dell'Associazione nazionale ed al suo Regolamento di attuazione.

5. Eventuali modifiche al presente Atto normativo diocesano dovranno essere approvate dall'Assemblea diocesana (nei modi previsti dall'art. 35 del presente Atto) e la loro efficacia sarà subordinata ad una valutazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare espressa dal Consiglio nazionale.

(ST 21-22-23; RN 14)

## **PARTE SECONDA SCELTE DI FONDO**

### **Art. 3**

#### **LE SCELTE DI FONDO DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA**

1. L'Associazione dell'Azione Cattolica di S.Marino-Montefeltro orienta la propria attenzione verso quattro direzioni privilegiate:

- l'attenzione formativa;
- la sollecitudine pastorale;
- la vita associativa;
- la partecipazione alla vita del territorio.

### **Art. 4**

#### **L'ATTENZIONE FORMATIVA**

1. L'Associazione diocesana presta grande cura alla formazione umana e cristiana dei propri aderenti, a tutte le età ed in ogni condizione di vita.

Il cammino formativo segue percorsi differenziati, secondo il Progetto formativo proposto dall'Associazione nazionale, e viene proposto ordinariamente attraverso piccoli gruppi (facenti capo ad Associazioni parrocchiali o interparrocchiali).

2. In linea generale, l'attenzione formativa privilegia le seguenti scelte:

- aiutare tutti gli aderenti a vivere l'adesione all'Azione Cattolica primariamente come esperienza di fraternità e di amicizia nel Signore (ad ogni età ed in ogni situazione di vita);
- rendere il cammino di fede degli aderenti un momento fondamentale della vita associativa, assicurando la regolarità degli incontri in tutti i Settori (se possibile, a livello parrocchiale) ed aiutando tutti gli aderenti a maturare una maggiore sensibilità per la preghiera (liturgica e personale);
- valorizzare la presenza del Parroco/Assistente, instaurando un rapporto di dialogo e di aiuto reciproco;
- ricercare il dialogo ed una collaborazione costante con le famiglie degli aderenti (soprattutto se fanciulli e giovani).

### **Art. 5**

#### **LA SOLLECITUDINE PASTORALE**

1. L'Associazione di S.Marino–Montefeltro è pienamente inserita nella Chiesa diocesana ed in comunione con il proprio Vescovo.

Essa accoglie e fa proprie le istanze ed i bisogni che vengono dalla comunità ecclesiale e civile in ordine alla evangelizzazione ed alla promozione umana (in particolare, per quanto riguarda la pastorale giovanile e dei fanciulli, l'attenzione alle famiglie ed ai fidanzati, l'animazione spirituale della terza età, la sensibilità alle questioni sociali e politiche, la sollecitudine per i nuovi nuclei familiari delle comunità parrocchiali).

2. In linea generale, la sollecitudine pastorale si concretizza nelle seguenti scelte:

- offrire alla Chiesa locale il duplice servizio della corresponsabilità (intesa come contributo al discernimento ed alla programmazione delle attività pastorali) e della disponibilità nei confronti delle comunità parrocchiali (operativa, feriale, affidabile).
- impegnarsi all'interno dei Consigli pastorali (diocesano e parrocchiali) con spirito propositivo e di collaborazione;
- rendere l'Azione Cattolica una presenza di dialogo e di confronto sereno con le altre aggregazioni laicali esistenti nelle parrocchie ed in diocesi;
- curare la caratteristica di associazione "aperta" anche ai non aderenti (attraverso il coinvolgimento di tutti gli interessati a momenti significativi della vita associativa);
- vivere la missionarietà soprattutto come servizio di animazione pastorale, sia nelle parrocchie in cui è presente l'associazione sia nelle parrocchie della diocesi (*o nei presidi pastorali*) maggiormente in difficoltà.

## **Art. 6**

### **LA VITA ASSOCIATIVA**

**1.** L'Associazione diocesana cura con grande attenzione la dimensione organizzativa, non come semplice ricerca dell'efficienza, bensì nel tentativo di chiamare i propri aderenti a scelte mature e di corresponsabilità ed offrire un servizio adeguato alla comunità diocesana.

**2.** In linea generale, lo "stile" associativo si esprime nella cura dei seguenti aspetti:

- ricerca del dialogo e della correzione fraterna;
- impegno ad una "corresponsabilità diffusa" (tale per cui tutti giungano a sentirsi responsabili dell'Associazione, al di là degli incarichi assunti);
- ricerca della concretezza (intesa come capacità di tradurre i vari progetti in iniziative concrete e gesti quotidiani);
- ricerca di uno stretto collegamento tra centro diocesano ed Associazioni parrocchiali, soprattutto attraverso gli organi della Presidenza diocesana (Comitato dei Presidenti parrocchiali ed Equipages di Settore) descritti all'articolo 11, comma 3;
- impegno a realizzare un'autentica centralità dei Consigli diocesano e parrocchiali, quali organi principali per regolare la vita associativa (programmazione e verifica del cammino annuale e delle sue tappe, studio di problemi, analisi delle emergenze e delle proposte da sottoporre all'attenzione di tutta la comunità ecclesiale, ...);
- realizzazione di iniziative per coinvolgere gli ex aderenti all'Associazione.

## **Art. 7**

### **LA PARTECIPAZIONE ALLA VITA DEL TERRITORIO**

**1.** L'Associazione di S.Marino-Montefeltro si propone di partecipare alla vita del territorio in cui è inserita e di accoglierne le istanze.

Il laico di Azione Cattolica considera di primaria importanza l'impegno sociale e politico, essendo egli attento alle vicende della città dell'uomo e pronto a dare il proprio contributo alla luce dell'ispirazione cristiana.

**2.** La partecipazione dell'Associazione diocesana alla vita del territorio si esprime nelle modalità riconducibili alla "scelta religiosa", cercando soprattutto di stimolare ed educare una sensibilità degli aderenti verso le problematiche sociali e politiche, ai fini di una corretta lettura, formazione e maturazione del loro impegno civile.

Questa attenzione non può non tener conto, inoltre, della singolare presenza nel territorio diocesano di due distinte realtà politico-amministrative (lo Stato di San Marino e lo Stato italiano).

**3.** Alcuni incarichi associativi (componente della Presidenza diocesana, del Consiglio diocesano e Presidente parrocchiale) sono tuttavia incompatibili con incarichi in organi decisionali di partito o di organizzazioni, comunque denominate, che perseguano finalità direttamente politiche; tali responsabilità associative sono inoltre incompatibili:

- per i cittadini italiani, con il mandato parlamentare (nazionale ed europeo), con incarichi di Governo, con il mandato nelle assemblee elettive della Regione e degli enti locali territoriali di

qualsiasi livello, con la carica di Sindaco, Presidente della Provincia, Assessore e Consigliere comunale, provinciale e regionale;

- per i cittadini sammarinesi, con il mandato di membro del Consiglio Grande e Generale, di Capitano di castello e di membro di Giunta di Castello.

In tali casi, l'aderente decade dall'incarico associativo dalla data di accettazione della candidatura al nuovo incarico politico. **(RN 12)**

**4.** In ogni caso, si deve evitare che l'Associazione come tale, le sue sedi, le sue strutture, la sua rete organizzativa siano coinvolte nelle scelte personali e nella campagna elettorale di aderenti all'azione Cattolica. **(RN 12)**

**5.** Non è invece esclusa la possibilità che i responsabili associativi partecipino (anche a nome dell'Associazione diocesana o parrocchiale) ad organismi e comitati promossi dalle istituzioni politiche o scolastiche, o da altre associazioni, purchè abbiano finalità educative, solidaristiche, culturali, di promozione della pace, della vita, della famiglia.

Tale partecipazione è però subordinata all'autorizzazione del Consiglio diocesano.

## **PARTE TERZA LA STRUTTURA ASSOCIATIVA DIOCESANA**

### **Art. 8**

#### **GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA**

**1.** Gli organi dell'Associazione diocesana dell'Azione Cattolica sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio;
- la Presidenza;
- il Presidente.

**2.** Tali organi sono costituiti secondo criteri di rappresentatività, tenendo conto delle componenti proprie della realtà associativa.

**3.** Quando per l'attribuzione di un incarico si richiede di eleggere o di designare un aderente che appartiene ad una determinata componente dell'Associazione, le relative procedure devono prevedere la partecipazione al voto di tutti i componenti dell'organo cui compete la votazione.

**4.** Gli incarichi direttivi hanno la durata di un triennio e possono essere rinnovati consecutivamente solo per un secondo triennio.

L'eccezione di un terzo mandato è ammessa per gravi motivi e soltanto nel caso in cui la decisione venga presa dal Consiglio diocesano sulla base dei quattro quinti dei presenti con diritto di voto.

**5.** Gli incarichi direttivi degli organi collegiali sono di regola affidati tenendo conto della opportunità che siano presenti uomini e donne, giovani e adulti.

**(ST 18-19)**

### **Art. 9**

#### **L'ASSEMBLEA DIOCESANA**

**1.** L'Assemblea diocesana esercita la funzione elettiva per la formazione del Consiglio e delibera in ordine agli atti normativi di specifica competenza, agli obiettivi ed alle linee programmatiche pluriennali, allo scioglimento dell'Associazione. **(ST 18)**

**2.** Possono prendere parte all'Assemblea i Delegati, tutti gli aderenti dell'Associazione diocesana, gli Assistenti ed i simpatizzanti.

Tuttavia i Delegati (eletti dalle Assemblee parrocchiali) sono gli unici ad esercitare il diritto di voto.

3. Le modalità di convocazione ed espletamento delle funzioni elettiva e deliberativa sono disciplinate dagli articoli 23 e dal 30 al 36 del presente Atto normativo.

## **Art. 10**

### **IL CONSIGLIO DIOCESANO**

1. Il Consiglio diocesano è responsabile della vita e dell'attività dell'Associazione diocesana di fronte all'Assemblea ed al Vescovo. In particolare, spettano al Consiglio diocesano i seguenti incarichi:
- l'elezione dei Vice Presidenti dell'Associazione e degli altri membri non eletti dall'Assemblea;
  - la definizione e la verifica della programmazione associativa, nel quadro degli obiettivi e delle linee approvate al riguardo dall'Assemblea;
  - la funzione deliberativa dei regolamenti e dei documenti di indirizzo;
  - la determinazione delle quote associative, sulla base dei criteri stabiliti annualmente dal Consiglio nazionale;
  - l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo annuali; **(ST 18)**
  - *la funzione deliberativa in merito a situazioni straordinarie non previste dal presente Atto normativo (avente validità temporanea, fino alla convocazione di nuova Assemblea diocesana).*

2. Fanno parte del Consiglio i seguenti membri:

(12 membri eletti dall'Assemblea diocesana)

- 4 rappresentanti del Settore Adulti (tra i quali verranno eletti dal Consiglio due Vice Presidenti, su proposta del Settore);
- 4 rappresentanti del Settore Giovani (tra i quali verranno eletti dal Consiglio due Vice Presidenti, su proposta del Settore);
- 4 rappresentanti dell'ACR (tra i quali verranno eletti dal Consiglio due Responsabili, su proposta dell'ACR);

(membri non eletti dall'Assemblea diocesana)

- 1 Segretario (eletto dal Consiglio su proposta del Presidente);
- 1 Amministratore (eletto dal Consiglio su proposta del Presidente);
- 1 Assistente generale (nominato dal Vescovo);
- 3 Assistenti di Settore (nominati dal Vescovo);
- 1 Coppia di sposi (eletta, a discrezione del Consiglio, su proposta del Settore Adulti);
- 1 rappresentante della Terza età (eletto, a discrezione del Consiglio, su proposta del Settore Adulti).

3. La prima convocazione di un Consiglio diocesano rinnovato viene effettuata dal Segretario diocesano uscente e prevede la partecipazione dei soli membri eletti dall'Assemblea e degli Assistenti.

Il Segretario presiede inoltre la prima seduta consigliare, che avrà al primo punto dell'ordine del giorno l'attribuzione dei nuovi incarichi diocesani ed avverrà secondo il seguente ordine: proposta di nomina – a mezzo di elezione – del Presidente, elezione dei Vice Presidenti dell'Associazione, elezione di tutti gli altri membri del Consiglio non eletti dall'Assemblea.

Questi ultimi potranno partecipare alle sedute del Consiglio nelle riunioni successive, una volta avvenuta la loro elezione.

Il Segretario diocesano uscente decade dal suo incarico solo dopo la nomina e la effettiva surrogata del nuovo Segretario.

4. La proposta per la nomina del Presidente diocesano è effettuata dal Consiglio diocesano, con la designazione, a mezzo di elezione contestuale, di una terna di soci.

La nomina è di competenza del Vescovo diocesano.

La designazione della terna avviene nel seguente modo: ogni consigliere indica sull'apposita scheda, nel primo scrutinio, fino a tre nomi e, nei successivi, fino al numero necessario per completare la terna (quando, nei precedenti scrutini, uno o due nominativi non abbiano ottenuto i voti necessari per farne parte). Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei voti dei componenti del Consiglio con diritto di voto, mentre dal quarto scrutinio è sufficiente il voto della maggioranza dei votanti. Risultano eletti i tre soci che hanno riportato le maggioranze richieste ed hanno ottenuto, nello

scrutinio, il maggior numero di voti; in caso di parità si procede a ballottaggio.

La terna così composta viene comunicata alla competente Autorità ecclesiastica, con l'indicazione del numero dello scrutinio e del numero dei voti ottenuti relativi a ciascun nominativo.

Qualora l'elezione del Presidente (anche per assenza di candidature) debba essere rinviata, tale incarico verrà ricoperto in forma temporanea e per la gestione ordinaria dell'Associazione, dal Segretario diocesano uscente. **(ST 10.2d)**

**5.** Per le altre elezioni di cui al comma 3, si procede nel modo seguente: dopo la comunicazione delle candidature per ciascun incarico, ciascun membro del Consiglio esprime il voto in forma segreta, indicando una sola preferenza.

La votazione determinerà l'effettiva elezione solo se confluirà su un candidato un numero di voti corrispondente alla maggioranza dei votanti. In caso contrario, l'elezione dovrà essere ripetuta.

Qualora l'elezione dei Vice Presidenti dell'Associazione (anche per assenza di candidature) debba essere rinviata, tali incarichi verranno ricoperti in forma temporanea e per la gestione ordinaria dell'Associazione, dai Vice Presidenti uscenti.

**6.** Il Consiglio si riunisce, di norma, una volta al mese.

In via straordinaria, è possibile estendere la partecipazione alle riunioni del Consiglio anche a persone che non sono membri di tale organo (Presidenti e Responsabili parrocchiali, esperti, ...).

**7.** Qualora si rendesse necessario sottoporre una decisione a votazione, il diritto di voto potrà essere esercitato soltanto dai membri del Consiglio eletti dall'Assemblea diocesana. **(ST 19)**

**8.** Si cessa dall'incarico di consigliere per scadenza del termine, per dimissioni, per decadenza o per assenza non giustificata a tre riunioni consecutive del Consiglio. **(RN 11)**

**9.** In caso di decadenza dal mandato o dimissioni di un Consigliere, il Consiglio provvederà alla sua sostituzione nei modi seguenti:

- i membri eletti dall'Assemblea verranno surrogati dal primo tra i candidati per il medesimo Settore non eletti nelle votazioni assembleari;
- i membri non eletti dall'Assemblea verranno surrogati seguendo le stesse modalità adottate per l'elezione del Consigliere dimissionario.

## **Art. 11**

### **LA PRESIDENZA DIOCESANA**

**1.** La Presidenza diocesana provvede alla gestione dell'Associazione nel quadro di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio, secondo le rispettive competenze. **(ST 18)**

**2.** Fanno parte della Presidenza i seguenti membri:

- il Presidente diocesano;
- i due Vice Presidenti del Settore Adulti;
- i due Vice Presidenti del Settore Giovani;
- i due Responsabili dell'ACR;
- il Segretario;
- l'Amministratore;
- l'Assistente generale;
- gli Assistenti di Settore. **(ST 22)**

**3.** Nello svolgimento delle sue funzioni, la Presidenza si avvale del contributo di alcuni organi operativi (le Equipages di Settore) e consultivi (il Comitato dei Presidenti parrocchiali).

In essi deve essere prevista la presenza di un rappresentante di ogni associazione parrocchiale ed anche, quando opportuno, degli eventuali gruppi "simpatizzanti" (descritti al successivo articolo 13, comma 3). Inoltre, sono membri di diritto di tali organi gli Assistenti di Settore (per le Equipages) e l'Assistente generale (per il Comitato Presidenti).

Le Equipages di Settore sono presiedute dai relativi Responsabili diocesani; il Comitato dei Presidenti parrocchiali è presieduto dal Presidente diocesano.

## **Art. 12**

### **IL PRESIDENTE DIOCESANO**

1. Il Presidente diocesano esercita le funzioni di rappresentanza, garantisce l'unitarietà e la collegialità nell'Associazione ed assicura il pieno funzionamento dei suoi organi (in particolare, attraverso la loro convocazione, la definizione dell'ordine del giorno ed il compito di moderare il dibattito). **(ST 18)**

2. Il Presidente è nominato dall'Ordinario Diocesano, su proposta di una terna di nomi da parte del Consiglio diocesano. **(ST 22)**

3. La funzione di supplenza del Presidente diocesano viene esercitata dal Segretario diocesano, sia per situazioni di assenza occasionale, sia in caso di impedimento temporaneo.

4. In caso di dimissioni da parte del Presidente diocesano, il Segretario diocesano si incarica di verificare la disponibilità a subentrare in questo incarico tra i membri del Consiglio, oppure, se il sondaggio dà esito negativo, tra tutti gli aderenti all'Associazione diocesana.

In queste fasi, egli dovrà consultare il Consiglio e tenerlo informato circa le candidature che emergeranno.

L'elezione e la nomina del nuovo Presidente avverranno secondo le modalità descritte all'articolo 10, comma 4.

## **PARTE QUARTA**

### **LE ARTICOLAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA**

## **Art. 13**

### **L'ASSOCIAZIONE PARROCCHIALE**

1. L'Associazione parrocchiale è formata da tutti i laici della Parrocchia che aderiscono all'Azione Cattolica Italiana: essa rappresenta il luogo ordinario di vita associativa.

2. Nell'Associazione parrocchiale, il gruppo rappresenta la prima esperienza associativa (sia sul piano formativo, sia sul piano missionario).

3. La costituzione di una Associazione parrocchiale è subordinata al parere favorevole del Consiglio diocesano e prevede le seguenti modalità:

- viene proposto al gruppo "simpatizzante" un periodo di attesa (almeno un anno), durante il quale presentare e far conoscere l'esperienza associativa in tutti i suoi aspetti (il programma formativo, le tappe del cammino annuale, le attività dei settori, ...);
- viene richiesta l'indicazione di una persona in grado di svolgere i compiti di referente del gruppo/settore e, nel caso vengano avviati più settori, anche di un referente unitario (tale disponibilità dovrà essere pluriennale e comporterà la partecipazione agli incontri dell'equipe di settore);
- viene chiesta al gruppo la partecipazione alle attività a carattere diocesano (convegni, ritiri, ...) e, per quanto possibile, la condivisione del cammino di fede annuale proposto dall'Associazione;
- viene affiancato al gruppo "simpatizzante" un responsabile incaricato dal Consiglio diocesano, che avrà il compito di favorire la crescita e la buona riuscita dell'esperienza di "prova" e fare una opportuna verifica del cammino.

Al termine di questo iter, anche sulla base delle indicazioni del proprio incaricato, il Consiglio diocesano valuterà l'opportunità di consentire che il gruppo "simpatizzante" si costituisca in Associazione parrocchiale, oppure rinvi questa tappa per motivi di opportunità.

E' altresì possibile che l'adesione del gruppo avvenga all'interno di una Associazione parrocchiale già esistente. In questo caso, il parere del Consiglio diocesano è solamente consultivo.

**(ST 23)**



## **Art. 14**

### **GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE PARROCCHIALE**

1. Gli organi dell'Associazione parrocchiale sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio;
- il Presidente. **(ST 23)**

2. Come per gli organi diocesani, gli incarichi direttivi hanno la durata di un triennio e possono essere rinnovati consecutivamente solo per un secondo triennio. **(ST 19)**

## **Art. 15**

### **L'ASSEMBLEA PARROCCHIALE**

1. L'Assemblea dell'Associazione parrocchiale è composta da tutti gli aderenti giovani ed adulti. I ragazzi dell'ACR si rendono presenti ordinariamente tramite i loro educatori.

2. Essa discute e decide le linee fondamentali del programma dell'Associazione parrocchiale, elegge il Presidente parrocchiale, i membri del Consiglio parrocchiale, nonché i delegati all'Assemblea diocesana ed i candidati per il rinnovo del Consiglio diocesano. **(RN 10)**

3. L'Assemblea viene convocata dal Presidente parrocchiale.

Se la convocazione prevede l'elezione dei membri del Consiglio parrocchiale (nonché dei delegati all'Assemblea diocesana e dei candidati per il rinnovo del Consiglio diocesano), è obbligatoria la presenza di un membro del Consiglio diocesano non iscritto all'Associazione parrocchiale.

4. Le modalità di convocazione ed espletamento delle funzioni elettiva e deliberativa dell'Assemblea parrocchiale sono disciplinate dagli articoli dal 23 al 29 del presente Atto normativo.

## **Art. 16**

### **IL CONSIGLIO PARROCCHIALE**

1. Il Consiglio parrocchiale ha la responsabilità ordinaria della vita e dell'attività dell'Associazione, sia di fronte all'Assemblea, sia nei riguardi della comunità cristiana e del parroco. In particolare, rientrano tra le sue funzioni:

- l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea;
- lo studio e la cura, soprattutto sul piano unitario, delle iniziative a carattere spirituale, culturale, di identità associativa;
- la promozione ed il coordinamento dell'attività dei gruppi;
- la cura del passaggio degli aderenti da un'articolazione all'altra;
- l'impegno, ove possibile, a completare l'Associazione allorché qualche articolazione sia assente;
- la nomina degli educatori dell'ACR e gli animatori dei gruppi degli altri Settori;
- la responsabilità dell'amministrazione dell'Associazione;
- la determinazione di integrazioni delle quote associative stabilite annualmente dal Consiglio nazionale e diocesano.

2. Il Consiglio può essere composto da 5 oppure da 10 membri eletti dall'Assemblea parrocchiale, secondo la seguente composizione:

(5 consiglieri)

- 1 rappresentante del Settore Adulti;
- 1 rappresentante del Settore Giovani;
- 1 rappresentante dell'ACR (in rappresentanza dei ragazzi);
- 2 membri appartenenti ai due Settori più numerosi;

(10 consiglieri)

- 2 rappresentanti del Settore Adulti;
- 2 rappresentanti del Settore Giovani;

- 2 rappresentanti dell'ACR (in rappresentanza dei ragazzi);
- 4 membri in proporzione al numero di aderenti per ogni Settore.

3. In aggiunta ai Consiglieri eletti, il Presidente parrocchiale può proporre al Consiglio la cooptazione di uno o più aderenti, con l'incarico di occuparsi di eventuali ambiti o situazioni che richiedano particolare cura ed attenzione da parte dell'Associazione parrocchiale.

4. Qualora si rendesse necessario sottoporre una decisione a votazione, il diritto di voto non potrà essere esercitato dai membri del Consiglio cooptati. **(ST 19)**

5. Qualunque sia la composizione del Consiglio, tutti gli incarichi associativi vengono attribuiti dai consiglieri tra i membri eletti dall'Assemblea: Responsabili di Settore, Segretario ed Amministratore (l'incarico di Segretario e quello di Amministratore, assegnati su proposta del Presidente, possono essere svolti da una stessa persona).

Il Parroco/assistente è membro di diritto del Consiglio parrocchiale.

6. La prima convocazione del Consiglio rinnovato viene effettuata dal Segretario parrocchiale uscente e prevede la partecipazione del Parroco/assistente.

Il Segretario presiede la prima seduta consigliare, che avrà al primo punto dell'ordine del giorno l'attribuzione dei nuovi incarichi secondo il seguente ordine: elezione dei Responsabili di Settore, elezione del Segretario e dell'Amministratore.

Per tali elezioni, si procede nel modo seguente: dopo la comunicazione delle candidature per ciascun incarico, ciascun membro del Consiglio esprime il voto in forma segreta, indicando una sola preferenza.

La votazione determinerà l'effettiva elezione solo se confluirà su un candidato un numero di voti corrispondente alla maggioranza dei votanti. In caso contrario, l'elezione dovrà essere ripetuta.

7. Qualora l'elezione dei Responsabili di Settore (anche per assenza di candidature) debba essere rinviata, questi incarichi verranno ricoperti in forma temporanea e per la gestione ordinaria dell'Associazione dai Responsabili di Settore uscenti.

Il Segretario diocesano uscente decade dal suo incarico solo dopo la nomina e la effettiva surroga del nuovo Segretario.

8. Il Consiglio si riunisce, di norma, una volta al mese.

In via straordinaria, è possibile estendere la partecipazione alle riunioni del Consiglio anche a persone che non sono membri di tale organo.

9. In caso di dimissioni di un Consigliere, il Consiglio provvederà alla sua sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nella votazione assembleare per il medesimo Settore.

## **Art. 17**

### **IL PRESIDENTE PARROCCHIALE**

1. Il Presidente parrocchiale presiede il Consiglio e l'Assemblea e rappresenta l'Associazione parrocchiale. Convoca e coordina il lavoro del Consiglio, indice le Assemblee, cura la piena collaborazione con il Parroco e con la comunità parrocchiale. **(ST 23)**

2. Il Presidente viene designato dall'Assemblea parrocchiale ed è nominato dall'Ordinario Diocesano, tale indicazione (sentito il parere del Parroco assistente) viene presentata *dal Consiglio parrocchiale* tramite la Presidenza diocesana. **(ST 19)**

3. La funzione di supplenza del Presidente parrocchiale viene esercitata dal Segretario parrocchiale, sia per situazioni di assenza occasionale, sia in caso di impedimento temporaneo.

4. In caso di dimissioni da parte del Presidente, il Segretario parrocchiale ha il compito di verificare tra i membri del Consiglio la disponibilità a subentrare in questo incarico; oppure, se il sondaggio dà esito negativo, tra tutti gli aderenti all'Associazione parrocchiale.

In queste fasi, egli dovrà consultare il Consiglio e tenerlo informato circa le candidature che emergeranno.

## **Art. 18**

### **ALTRE ARTICOLAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA**

1. Al fine di rispondere a specifiche esigenze del contesto pastorale diocesano e di consentire un efficace sviluppo associativo, è possibile istituire forme di collegamento intermedio tra le Associazioni parrocchiali (a livello di Presidi pastorali o di Vicariati); può essere prevista altresì la costituzione di Associazioni interparrocchiali. **(ST 23)**
2. L'Associazione diocesana può dare vita, nel suo ambito, a Gruppi costituiti allo scopo di attuare la missione propria dell'Associazione in rapporto a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a specifici ambienti; più Gruppi, operanti nella Diocesi per i medesimi fini in un medesimo ambito, possono essere collegati e costituire un Movimento diocesano dell'Azione Cattolica Italiana. **(ST 20)**
3. L'istituzione di queste articolazioni dell'Associazione diocesana è subordinata al parere favorevole del Consiglio diocesano.

## **Art. 19**

### **RELAZIONI CON FUCI, MEIC E MIEAC**

1. Le relazioni tra l'Associazione diocesana e la Federazione Universitaria Cattolica Italiana (FUCI), il Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale (MEIC), il Movimento di Impegno Educativo di Azione Cattolica (MIEAC) – ove vengano costituite nella diocesi di S.Marino–Montefeltro - saranno regolate attraverso accordi con tali organizzazioni. Gli accordi comprenderanno, in particolare, le disposizioni concernenti l'inserimento di rappresentanti della FUCI, del MEIC e del MIEAC negli organi dell'Azione Cattolica Italiana, nonché di rappresentanti dell'Azione Cattolica Italiana negli organi di tali organizzazioni. **(ST 38)**

## **PARTE QUINTA ASPETTI AMMINISTRATIVI**

## **Art. 20**

### **LA GESTIONE AMMINISTRATIVA**

1. Così come l'Associazione nazionale, anche l'Associazione diocesana e le associazioni parrocchiali dell'Azione Cattolica sono distinti centri di imputazione di interessi giuridici e non hanno scopo di lucro; esse non distribuiscono in modo diretto o indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
2. La responsabilità dell'amministrazione dell'Associazione diocesana spetta alla Presidenza, che ne affida la cura all'Amministratore, coadiuvato da un Comitato per gli affari economici, con funzioni consultive definite dal Regolamento.  
Il Comitato per gli affari economici è composto dall'Amministratore, che lo presiede, e da due soci competenti in materia amministrativa eletti dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente diocesano. **(ST 34)**
3. E' compito dell'Amministratore diocesano redigere annualmente, entro l'inizio del nuovo anno associativo, un rendiconto consuntivo (ancorché provvisorio) delle entrate e delle uscite generate dalle varie attività associative, nonché una proposta di previsione per l'anno che sta per iniziare. Entrambi i rendiconti dovranno essere discussi ed approvati dal Consiglio diocesano.
4. La gestione della cassa diocesana fa capo all'Amministratore e in essa confluiscono tutte le forme di finanziamento (ordinarie e straordinarie) dell'Associazione.  
Al fine di gestire operativamente in modo efficace le attività dei singoli Settori, possono essere costituiti appositi "fondi di Settore" (gestiti dai Responsabili), facenti parte in ogni caso dell'unica cassa diocesana.

5. A livello parrocchiale, la responsabilità della amministrazione è assunta dal Consiglio ed è affidata all'Amministratore parrocchiale, anch'egli tenuto alla predisposizione con periodicità annuale di rendiconti consuntivi e previsionali da sottoporre all'approvazione del Consiglio parrocchiale.

(ST 33 - 34)

## **Art. 21**

### **FORME DI FINANZIAMENTO**

1. La principale forma di finanziamento dell'Associazione diocesana e delle Associazioni parrocchiali è rappresentata dalla raccolta delle quote associative (segno tangibile dell'adesione dei singoli aderenti e del contributo al sostentamento economico dell'Azione Cattolica).

2. L'ammontare delle quote associative viene stabilito annualmente dal Consiglio diocesano, sulla base dei criteri fissati dal Consiglio nazionale e delle esigenze economiche evidenziate dal rendiconto di previsione predisposto dall'Amministratore diocesano

A loro volta, i Consigli parrocchiali possono maggiorare tali quote, ai fini delle specifiche esigenze di finanziamento di ciascuna Associazione.

3. E' possibile, ed anzi auspicabile, il ricorso a forme integrative di finanziamento (approvate dai Consigli diocesano e parrocchiali, secondo le rispettive competenze), nel rispetto dei principi e delle scelte di fondo dell'Azione Cattolica, così come definiti dallo Statuto, dal Regolamento nazionale e dal presente Atto normativo.

In tale contesto, l'associazione può promuovere la propria attività anche con il ricorso a sovvenzioni da parte di soggetti esterni, a collaborazioni ed al patrocinio di Enti ed Istituzioni pubbliche.

4. Le associazioni parrocchiali, nell'ambito delle proprie possibilità, sono tenute alla mutua solidarietà attraverso l'associazione diocesana.

## **Art. 22**

### **RIMBORSI SPESE**

1. Le spese sostenute dai Consiglieri diocesani (in particolare, dai membri della Presidenza), per partecipare ad incontri nazionali e regionali, vengono rimborsati dall'Amministratore diocesano attenendosi ai seguenti criteri:

- rimborso del 100% delle spese di viaggio;
- rimborso del 50% delle spese di soggiorno.

2. Al termine dell'Anno associativo, verificata la situazione della cassa diocesana e dell'ammontare complessivamente anticipato da ciascun Consigliere, l'Amministratore propone al Consiglio l'eventualità di coprire una percentuale di spesa maggiore di quella indicata al comma precedente.

3. Anche se le risorse diocesane sono destinate principalmente alle trasferte ed ai momenti formativi dei Responsabili diocesani, il Consiglio potrà prendere in considerazione eventuali richieste di rimborso presentate dalle Associazioni parrocchiali.

Tali contributi potranno essere accordati tenendo conto del complesso delle richieste pervenute (soprattutto per non determinare disparità di trattamento).

A tale scopo, l'Amministratore può sollecitare le singole Associazioni a comunicare le eventuali richieste di rimborso al termine di ogni anno associativo.

## PARTE SESTA

### NORME PER LE VOTAZIONI NELLE ASSEMBLEE

#### **Art. 23**

##### **ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO ED ELETTORATO PASSIVO**

1. Il diritto di voto è personale ed il suo esercizio può essere delegato ad un altro aderente solo in forma scritta.
2. Il diritto di voto può essere esercitato solo a condizione di aver compiuto il 14° anno di età.
3. Il voto si esprime generalmente a scrutinio palese.  
Nel caso di votazioni per l'elezione o la designazione di persone, per l'accertamento di incompatibilità, di decadenza o, comunque, di responsabilità personali, il voto deve avvenire per scrutinio segreto.
4. Sono titolari dell'elettorato passivo tutti coloro che, al momento della definizione delle candidature per l'elezione, sono soci dell'Associazione, hanno compiuto il 18° anno di età e rispondono ad eventuali altre condizioni previste esplicitamente per ciascuna elezione.
5. Non possono essere eletti all'incarico di Responsabile giovani gli aderenti che abbiano superato il 30° anno di età al momento dell'elezione.

**(RN 7 - 8)**

#### **Art. 24**

##### **VOTAZIONI NELL'ASSEMBLEA PARROCCHIALE**

1. Durante l'Assemblea parrocchiale, possono avere luogo quattro votazioni:
  - approvazione del programma parrocchiale;
  - elezione del Presidente parrocchiale;
  - rinnovo del Consiglio parrocchiale;
  - elezione dei Delegati all'Assemblea diocesana (cioè coloro che rappresentano – con diritto di voto – l'Associazione parrocchiale nell'Assemblea diocesana);
  - elezione dei Candidati per il Consiglio diocesano (cioè coloro che potranno essere eletti nel nuovo Consiglio diocesano).
2. Le funzioni di Presidente e Segretario dell'Assemblea parrocchiale vengono esercitate rispettivamente dal Presidente parrocchiale e dal Segretario parrocchiale uscenti.

#### **Art. 25**

##### **VOTAZIONE DEL PROGRAMMA PARROCCHIALE**

1. Il Presidente dell'Assemblea presenta una proposta di Programma (triennale o annuale), precedentemente approvata dal Consiglio parrocchiale in carica.
2. Il programma viene discusso dai presenti all'Assemblea, che potranno presentare – in forma scritta – eventuali proposte di modifica.
3. Le proposte di modifica verranno votate singolarmente, per alzata di mano. Al termine della votazione dei singoli emendamenti, si procederà alla votazione del Programma nella sua interezza (sempre per alzata di mano).

## **Art. 26**

### **ELEZIONE DEL PRESIDENTE PARROCCHIALE**

1. Partecipano alla votazione tutti gli aderenti dell'Associazione parrocchiale (ad eccezione dei ragazzi, che sono rappresentati dai loro educatori).
2. Prima della votazione, il Presidente dell'Assemblea comunica i nomi dei candidati, pervenuti precedentemente al Consiglio parrocchiale, ed i nomi delle eventuali altre candidature maturate nel frattempo e comunicate il giorno stesso dell'Assemblea.
3. Ciascun aderente potrà esprimere una sola preferenza.
4. Il Segretario dell'Assemblea presiede le operazioni di voto e di scrutinio, ratificando *la designazione* del nuovo Presidente parrocchiale.  
La nomina del nuovo Presidente è effettuata dal Vescovo.  
Il nome del nuovo Presidente eletto – con relativo indirizzo e recapito telefonico – verrà comunicato al Segretario diocesano dal nuovo Segretario parrocchiale insieme a quello dei nuovi membri del Consiglio parrocchiale.

## **Art. 27**

### **RINNOVO DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE**

1. Partecipano alla votazione tutti gli aderenti dell'Associazione parrocchiale (ad eccezione dei ragazzi, che sono rappresentati dai loro educatori).
2. Tutti gli aderenti (ad eccezione dei ragazzi) sono da considerarsi candidati a far parte del Consiglio parrocchiale.  
Non è possibile, tuttavia, risultare candidati in più settori contemporaneamente (ad esempio: un giovane che svolge il servizio di educatore dell'ACR – oppure un adulto che è animatore di un gruppo giovani o ACR – potrà essere candidato nel settore di appartenenza oppure in quello in cui svolge il proprio servizio educativo).
3. Ciascun aderente potrà esprimere tre preferenze (una per ciascun settore).  
Per rendere più semplici le operazioni di voto e di scrutinio, si potrà predisporre una scheda di voto con indicati i nomi di tutti gli aderenti, suddivisi per settore.
4. Il Segretario parrocchiale uscente presiede le operazioni di voto e di scrutinio, ratificando la nomina degli aderenti eletti a far parte del nuovo Consiglio parrocchiale.
5. I nomi dei Consiglieri eletti – con relativo incarico, indirizzo e recapito telefonico - verranno comunicati al Segretario diocesano dal nuovo Segretario parrocchiale, dopo che il Consiglio parrocchiale avrà provveduto all'attribuzione dei nuovi incarichi.

## **Art. 28**

### **ELEZIONE DEI DELEGATI ALL'ASSEMBLEA DIOCESANA**

1. Partecipano alla votazione tutti gli aderenti dell'Associazione parrocchiale (ad eccezione dei ragazzi dell'ACR).
2. Tutti gli aventi diritto di voto possono essere eletti Delegati (non esiste incompatibilità tra l'incarico di Delegato e quello di Consigliere parrocchiale o di Candidato per il Consiglio diocesano).  
Non è possibile, tuttavia, risultare Delegati in più settori contemporaneamente (in modo analogo a quanto precisato al comma 2 dell'articolo precedente).
3. Ciascun aderente potrà esprimere tre preferenze (una per ciascun settore).
4. Ciascuna Associazione parrocchiale potrà eleggere il seguente numero di rappresentanti Delegati:
  - il nuovo Presidente parrocchiale (rappresentante Delegato per diritto);
  - 1 membro del Settore Adulti (se il Settore è presente);

- 1 membro del Settore Giovani (se il Settore è presente);
- 1 membro dell'ACR (se presente);
- 1 rappresentante ogni 50 aderenti (scelto – o scelti – tra i restanti aderenti in base al maggior numero di preferenze ottenute).

5. Il Segretario dell'Assemblea presiede le operazioni di voto e di scrutinio, ratificando la nomina degli aderenti eletti.

6. I nomi dei rappresentanti Delegati eletti – con relativo incarico, indirizzo e recapito telefonico - verranno comunicati al Segretario diocesano dal nuovo Segretario parrocchiale.

7. Per esigenze di carattere pratico, su richiesta del Consiglio parrocchiale uscente, l'Assemblea parrocchiale potrà dare mandato al nuovo Consiglio di nominare i Delegati all'Assemblea diocesana, senza procedere all'elezione di cui ai commi precedenti.

Gli aderenti potranno esprimere il proprio voto per alzata di mano.

## **Art. 29**

### **ELEZIONE DEI CANDIDATI PER IL CONSIGLIO DIOCESANO**

1. Partecipano alla votazione tutti gli aderenti dell'Associazione parrocchiale (ad eccezione dei ragazzi dell'ACR).

2. Possono essere eletti tutti gli aventi diritto al voto (non esiste incompatibilità tra questo ed altri incarichi).

Non è possibile, tuttavia, risultare Candidati contemporaneamente in più settori-liste (così come precisato al comma 2 dell'articolo 25).

3. Ciascun aderente potrà esprimere tre preferenze (una per ciascun settore).

4. Ogni Associazione parrocchiale dovrà indicare almeno un Candidato per ciascun Settore nel quale risultino iscritti almeno 10 aderenti.

5. Sono candidati di diritto, salvo rinuncia: il Presidente, il Segretario e l'Amministratore parrocchiale. Essi fanno parte delle liste relative al Settore di appartenenza.

7. I nomi dei Candidati per il Consiglio diocesano – con relativo indirizzo e recapito telefonico, nonché l'indicazione della lista i cui essi si presentano - verranno tempestivamente comunicati dal nuovo Segretario parrocchiale al Segretario diocesano.

## **Art. 30**

### **ORGANI DELL'ASSEMBLEA DIOCESANA**

1. Sono Organi dell'Assemblea diocesana:

- l'Ufficio di Presidenza;
- l'Ufficio di Segreteria;
- i Delegati.

2. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente diocesano, che presiede l'Assemblea, e dai Vice-presidenti diocesani di Settore.

3. L'Ufficio di Segreteria è composto dal Segretario diocesano e da due membri del Consiglio uscente.

Ha il compito di verbalizzare gli atti assembleari, di compilare un elenco con tutti i nominativi dei Delegati al voto e di preparare una scheda di votazione con i nomi dei Candidati al nuovo Consiglio diocesano, divisi per lista (lista Adulti, lista Giovani, lista ACR).

4. I Delegati (eletti dalle Assemblee parrocchiali) sono gli unici a poter esercitare il diritto di voto. I Delegati assenti potranno essere sostituiti da un aderente della medesima Associazione parrocchiale con delega scritta (non è permesso il doppio voto in capo al medesimo Delegato).

## **Art. 31**

### **VOTAZIONI NELL'ASSEMBLEA DIOCESANA**

1. Durante l'Assemblea diocesana, possono avere luogo cinque votazioni:
  - approvazione del programma triennale diocesano;
  - rinnovo del Consiglio diocesano;
  - elezione dei Delegati all'Assemblea nazionale (cioè coloro che rappresentano l'Associazione diocesana nell'Assemblea nazionale);
  - modifica dell'Atto normativo diocesano;
  - scioglimento dell'Associazione diocesana.

## **Art. 32**

### **VOTAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DIOCESANO**

1. L'Ufficio di presidenza presenta all'Assemblea la proposta di Programma triennale, precedentemente approvata dal Consiglio parrocchiale in carica.
2. Tale proposta viene discussa dai presenti all'Assemblea, che potranno presentare – in forma scritta – eventuali proposte di modifica.
3. Le proposte di modifica verranno votate singolarmente, per alzata di mano.  
Le votazioni si intenderanno approvate se raccoglieranno la metà più uno dei voti dei delegati presenti.  
Al termine della votazione dei singoli emendamenti, si procederà alla votazione del Programma nella sua interezza (sempre per alzata di mano).

## **Art. 33**

### **ELEZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIOCESANO**

1. Ciascun Delegato potrà esprimere due preferenze per ogni lista.  
In caso di errore nella compilazione della scheda, verrà annullato solamente il voto riferito alla lista (o alle liste) nella quale si è verificato l'errore.
2. La scheda per la votazione verrà distribuita dall'Ufficio di Segreteria e, dopo il voto, verrà riposta in un'urna appositamente predisposta. Il Presidente dell'Ufficio, coadiuvato dagli altri membri della Segreteria, effettuerà lo spoglio delle schede; al termine, procederà alla proclamazione degli eletti ed alla prima convocazione del nuovo Consiglio diocesano.
3. Risulteranno eletti i candidati che, per ogni lista, riceveranno il maggior numero di preferenze.  
In caso di parità di voti ottenuti da due o più candidati, risulterà eletto il candidato più anziano (*in termini di appartenenza all'Associazione*).
4. Il Presidente dell'Ufficio di Segreteria presiederà il nuovo Consiglio diocesano fino all'elezione del nuovo Presidente diocesano.  
Tuttavia, egli continuerà a partecipare alle riunioni del Consiglio diocesano fino alla nomina del nuovo Segretario, sempre che il suo nome non risulti tra gli eletti dall'Assemblea diocesana.

## **Art. 34**

### **ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE**

1. Utilizzando una scheda predisposta dall'Ufficio di Segreteria, i Delegati esprimeranno due preferenze per ogni lista. La votazione avverrà con le stesse modalità della votazione per il Consiglio diocesano.
2. Risulteranno eletti i due candidati che riceveranno il maggior numero di preferenze.



Essi parteciperanno all'Assemblea nazionale unitamente al nuovo Presidente diocesano (in modo da rappresentare tutti i Settori).

3. Per esigenze di carattere pratico, su richiesta del Consiglio diocesano uscente, l'Assemblea diocesana potrà dare mandato al nuovo Consiglio diocesano di nominare i Rappresentanti all'Assemblea nazionale, senza procedere all'elezione di cui ai commi precedenti. I Delegati potranno esprimere il proprio voto per alzata di mano.

### **Art. 35**

#### **MODIFICA DELL'ATTO NORMATIVO DIOCESANO**

1. Ogni eventuale modifica al presente Atto normativo dovrà essere approvata dall'Assemblea diocesana validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto al voto; le modifiche così approvate diventano operative dopo la ratifica da parte del Consiglio nazionale. **(ST 36)**

2. Le proposte di modifica dell'Atto normativo potranno essere presentate (per uno o più articoli o commi) dal Consiglio diocesano o da almeno venti Delegati all'Assemblea diocesana. In ogni caso, dovrà essere consegnato ai Delegati il testo scritto delle proposte di modifica. Le varie proposte verranno votate articolo per articolo.

3. L'Assemblea diocesana conferisce mandato al Consiglio diocesano di recepire le eventuali integrazioni all'Atto normativo che dovessero essere richieste dal Consiglio nazionale.

**(RN 14)**

### **Art. 36**

#### **SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA**

1. Lo scioglimento dell'Associazione diocesana è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto e diventa operativo dopo la ratifica da parte del Vescovo.

2. Il patrimonio residuo dell'Associazione, effettuata la liquidazione, è devoluto ad altro Ente con finalità analoghe, nel rispetto della normativa che regola gli Enti non commerciali; la relativa delibera è assunta dal Consiglio diocesano col voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti, sentito il parere del Vescovo. **(ST 40)**